Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 152 del 7 luglio 1938-XVI

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

Concorsi a posti di categoria A, B e C nei ruoli dell'Amministrazione coloniale.

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorso per titoli a 10 posti di Direttore di Governo di 2ª classe (grado 6°) nel ruolo del personale di Governo (gruppo A) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 10 posti di direttore di governo di 2ª classe (grado 6°) nel ruolo del personale di governo (gruppo *A*) dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che:

a) siano provvisti della laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali conseguita presso università o istituti superiori del Regno; ovvero della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale ni Napoli (sezione armamento); ovvero della laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia; ovvero del diploma coloniale rilasciato dall'apposita Sezione quadriennale del Regio istituto orientale di Napoli, e di cui alla legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1359;

b) siano provvisti dello stesso grado dei posti messi a concorso, od anche del grado immediatamente inferiore purchè in questo abbiano una anzianità di almeno tre anni;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di « ottimo ».

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 nei riguardi degli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, provenienti dai corsi ordinari delle Accademie militari di reclutamento.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti di tutti i requisiti ed abbiano prestato servizio in Colonia, anche gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità nonchè indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dai prescritti documenti, ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterla al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero ed i Governi coloniali.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti, salva l'esenzione stabilita dall'art. 3:

a) originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia e di essere immune da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, per la causa fascista o per il servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, per la causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado di invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 5 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore Autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene, da cui risultino le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

e) certificato della Federazione provinciale fascista redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XVI con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e pei feriti della causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione; inoltre per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in S.P.E., non iscritti al Partito Nazionale Fascista dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati e gli invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta dai direttori generali del Ministero e dal capo di gabinetto del Ministro presieduta dal membro più anziano.

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore al settimo esercita le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di 10 punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e sue estensioni.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 11.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di candidati vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministero dell'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

Concorso per titoli a 40 posti di Consigliere di Governo di 1ª classe (grado 7°) nel ruolo del personale di Governo (gruppo A) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 40 posti di consigliere di governo di 1ª classe (grado 7°) nel ruolo del personale di governo (gruppo A) dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali delle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo che:

a) siano provvisti della laurea in giurisprudenza ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali, conseguita presso università o istituti superiori del Regno; ovvero della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento); ovvero della laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia; ovvero del diploma coloniale rilasciato dall'apposita sezione quadriennale del Regio istituto orientale di Napoli, e di cui alla legge 25 giugno 1936, numero 1359;

b) siano provvisti dello stesso grado dei posti messi a concorso od anche del grado immediatamente inferiore purchè in questo abbiano un'anzianità di almeno tre anni;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di « ottimo ».

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 nei riguardi degli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, provenienti dai corsi ordinari delle Accademie militari di reclutamento.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti di tutti i requisiti ed abbiano prestato servizio in Colonia, anche gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare, entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti, ai Governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero o i Governi coloniali.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti, salva l'esenzione stabilita dall'art. 3:

a) originale, o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza; in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, o per la causa fascista, o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista e per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 15 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado d'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà, la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene da cui risultino le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

e) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XVI, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in S.P.E., non iscritti al P.N.F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati, e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta dei direttori generali del Ministero e del capo di gabinetto e presieduta dal membro più anziano.

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore al settimo esercita le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e sue estensioni.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo articolo 11.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di candidati vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

Concorso per titoli a 14 posti di Consigliere di Governo di 2ª classe (grado 8°) nel ruolo del personale di Governo (gruppo A) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento del personale dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 14 posti di consigliere di governo di 2ª classe (grado 8°), nel ruolo del personale di governo (gruppo *A*) dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che:

a) siano provvisti della laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali conseguita presso università o istituti superiori del Regno; ovvero della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento); ovvero della laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia; ovvero del diploma coloniale rilasciato dall'apposita sezione quadriennale del Regio istituto orientale di Napoli e di cui alla legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1359;

b) siano provvisti dello stesso grado dei posti messi a concorso;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di « ottimo ».

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 nei riguardi degli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, provenienti dai corsi ordinari delle Accademie militari di reclutamento.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti di tutti i requisiti ed abbiano prestato servizio in colonia, anche gli ufficiali delle forze armate dello Stato in servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta*

Ufficiale del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti, ai Governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti, salva l'esenzione stabilita dall'art. 3;

a) originale o copia conforme autentica da un Regio notaio, di uno deit itoli di studio di cui al precedente art. 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscano nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, o per la causa fascista, o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado di invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà, la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene da cui risultino le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

e) certificato dalla Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P. N. F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, ai sensi del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in S. P. E., non iscritti al P. N. F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, giusta l'art. 1 del R. decreto legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati, e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta dei direttori generali del Ministero e del capo di gabinetto del Ministro e presieduta dal membro più anziano.

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore al settimo esercita le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e sue estensioni.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 11.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte dei candidati vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

I posti che eventualmente resteranno scoperti in esito al concorso saranno conferiti secondo quanto è stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e

in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

Concorso per titoli ed esame a 27 posti di Consigliere di Governo di 2ª classe (grado 8°) nel ruolo del personale di Governo (gruppo A) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355 sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a 27 posti di consigliere di governo di 2ª classe (grado 8°), nel ruolo del personale di governo (gruppo *A*) dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli di gruppo *A* delle altre Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che:

a) siano provvisti della laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali conseguita presso università o istituti superiori del Regno; ovvero della laurea in scienze economiche-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento); ovvero della laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia; ovvero del diploma coloniale rilasciato dall'apposita sezione quadriennale del Regio istituto orientale di Napoli e di cui alla legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1359;

b) siano di grado nono o decimo con una anzianità complessiva di almeno sei anni;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di « ottimo ».

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso non è richiesto il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 nei riguardi degli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, provenienti dai corsi ordinari delle Accademie militari di reclutamento.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti di tutti i requisiti ed abbiano prestato servizio in Colonia, anche gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Al concorso sono ammessi anche i funzionari coloniali del ruolo di governo di grado nono o decimo che abbiano l'anzianità richiesta dall'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482 per l'ammissione agli esami di concorso di merito distinto per la promozione al grado 8° nei ruoli del personale civile di gruppo *A*.

Art. 5.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti, ai Governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali.

Art. 6.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti, salva l'esenzione stabilita dall'art. 3:

a) originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, o per la causa fa-

scista, o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado d'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà, la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene da cui risultino le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

e) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XVI, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito — od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari — ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data d'iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in S.P.E., non iscritti al Partito Nazionale Fascista dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione.

La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento o titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

I candidati appartenenti al ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*).

Art. 7.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti, non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 9.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 10.

L'esame consta di quattro prove scritte obbligatorie, della prova orale obbligatoria e di prove orali facoltative.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) Politica economica coloniale;
2) Storia della colonizzazione dell'Africa;
3) Diritto internazionale pubblico;
4) Diritto amministrativo.

La prova orale obbligatoria verte sulle seguenti materie:

1) Politica economica coloniale;
2) Storia della colonizzazione dell'Africa;
3) Diritto internazionale pubblico;
4) Diritto amministrativo;
5) Storia dell'Etiopia;
6) Legislazione coloniale;
7) Nozioni sui principali istituti di diritto islamico;
8) Geografia politica ed economica dell'Africa;
9) Conversazione in lingua francese.

Le prove orali facoltative vertono sulle seguenti materie:

a) Conversazione in inglese, tedesco, greco moderno;

b) Conversazione, lettura e traduzione nelle lingue parlate nelle Colonie italiane.

Art. 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o di un consigliere di Stato, designato dalla Presidenza del Consiglio di Stato, che la presiede; di due professori di università; di due funzionari del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore al sesto.

Alla Commissione può essere aggregato un membro per l'esame di istituzioni islamiche e uno per gli esami di storia e geografia, oltre a quelli necessari per gli esami di lingue.

Il segretario della Commissione esaminatrice è nominato fra i funzionari del ruolo di governo coloniale, di grado non inferiore al settimo.

Art. 12.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova delle materie obbligatorie.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una media di otto decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato deve parimenti riportare la votazione di otto decimi.

Alla somma della media dei punti riportati nelle prove obbligatorie scritte e del punto riportato in quella orale è aggiunta per ciascun candidato la votazione assegnatagli nelle prove facoltative, che non può superare i tre decimi di punto per ogni lingua parlata nelle Colonie italiane ed i due decimi di punto per ogni lingua europea.

Art. 13.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta dai direttori generali del Ministero e del capo di gabinetto del Ministro e presieduta dal membro più anziano. La Commissione è assistita dal segretario della Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 11.

Ciascun commissario dispone di dieci punti.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso è formata dalla Commissione di cui al precedente art. 13 in base alla somma dei punti conseguiti dal candidato nelle prove di esame e della media della votazione sui titoli.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 15.

Il Ministro per l'Africa Italiana, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 16.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di candidati vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 16.

I vincitori del concorso non appartenenti al ruolo coloniale di governo saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 17.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 15.

Art. 18.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

Concorso per titoli a 10 posti di Aiutante coloniale capo (grado 7°) nel ruolo del personale ausiliario (gruppo B) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a 10 posti di aiutante coloniale capo (grado 7°), nel ruolo del personale ausiliario (gruppo *B*), dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli dei gruppi *A* e *B* delle altre Amministrazioni dello Stato, e gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo che:

a) siano in possesso della licenza di liceo classico o scientifico, ovvero della licenza di istituto tecnico (corso superiore), ovvero della licenza di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani);

b) siano provvisti dello stesso grado dei posti messi a concorso o anche del grado immediatamente inferiore purchè abbiano in questo una anzianità di almeno tre anni;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di « ottimo » o di « distinto » o altra equivalente.

Art. 3.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2 ed abbiano prestato servizio in colonia, anche gli ufficiali delle Forze armate dello Stato appartenenti al servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti, ai Governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero ed i Governi coloniali.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre

mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, o per la causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado d'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene da cui risultino le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

e) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P.N.F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal Segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in S.P.E., non iscritti al P.N.F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione così composta:

a) di un direttore generale del Ministero, *presidente;*

b) di un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore al sesto, *membro;*

c) del capo dell'ufficio legislativo del Ministero, *membro.*

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore all'ottavo esercita le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno conservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e sue estensioni.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 11.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio saranno considerati rinunziatari ed il Ministro potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

Concorso per titoli a 20 posti di Aiutante coloniale di 1ª classe (grado 8°) nel ruolo del personale ausiliario (gruppo B) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395 sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 novembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 20 posti di aiutante coloniale di prima classe (grado 8°) nel ruolo del personale ausiliario (gruppo *B*), dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli dei gruppi *A* e *B* delle altre Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente che:

a) siano in possesso della licenza di liceo classico o scientifico, ovvero della licenza di istituto tecnico (corso superiore), ovvero della licenza di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani):

b) siano provvisti dello stesso grado dei posti messi a concorso o anche del grado immediatamente inferiore purchè abbiano in questo una anzianità di almeno tre anni;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di ottimo o distinto o altra equivalente.

Art. 3.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2 ed abbiano prestato servizio in Colonia, anche gli ufficiali delle Forze armate dello Stato appartenenti al servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti ai Governi coloniali, i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i governi coloniali.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, o per la causa fascista, o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado d'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà, la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene da cui risultino le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

e) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P. N. F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, od in sua vece dal Segretario Amministrativo o dai Vice segretari, ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forme armate in s. p. e., non iscritti al P.N.F. dovranno presentare insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione.

La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione così composta:

a) di un direttore generale del Ministero, *presidente;*

b) di un funzionario del ruolo di governo non inferiore al 6°, *membro;*

c) del capo dell'Ufficio legislativo del Ministero, *membro.*

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore all'ottavo esercita le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e sue estensioni.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 11.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

In caso di rinunzia alla nomina da parte di vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici del governo dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale e alla Libia.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà fissato, i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

Concorso per titoli a 13 posti di Aiutante coloniale di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale ausiliario (gruppo B) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 13 posti di aiutante coloniale di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale ausiliario (gruppo *B*) dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli dei gruppi *A* e *B* delle altre Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che:

a) siano in possesso della licenza di liceo classico o scientifico, ovvero della licenza di istituto tecnico (corso superiore), ovvero della licenza di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani);

b) siano provvisti dello stesso grado dei posti messi a concorso;

c) abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di « ottimo » o di « distinto », o altra equivalente.

Art. 3.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2 ed abbiano prestato servizio in Colonia, anche gli ufficiali delle Forze armate dello Stato appartenenti al servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti, ai Governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i governi coloniali.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, o per la causa fascista, o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936, dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado d'invalidità e redatto sotto la osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà, la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene da cui risultino le qualifiche riportate dal concorrente negli ultimi tre anni;

e) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P. N. F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito — od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari — ai sensi del R. decreto legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in s. p. e., non iscritti al P. N. F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti prescritti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione. La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati, e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione così composta:

a) di un direttore generale del Ministero, *presidente;*

b) di un funzionario del ruolo di Governo di grado non inferiore al sesto, *membro;*

c) del Capo dell'ufficio legislativo del Ministero, *membro.*

Un funzionario del ruolo di Governo di grado non inferiore all'ottavo esercita le funzioni di segretario.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e sue estensioni.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 11.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di vincitori, il Ministro potrà procedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima

e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

I posti che eventualmente resteranno scoperti dopo la nomina di tutti gli idonei saranno conferiti nei modi previsti dall'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528.

Art. 13.

Per ciò che non è completato nel presente decreto valgono per quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

Concorso per titoli ed esame a 27 posti di Aiutante coloniale di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale ausiliario (gruppo B) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a 27 posti di aiutante coloniale di 2ª classe (grado 9°) nel ruolo del personale ausiliario (gruppo *B*), dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli dei gruppi *A* e *B* delle altre Amministrazioni dello Stato e gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo, che:

a) siano in possesso della licenza di liceo classico o scientifico, ovvero della licenza di istituto tecnico (corso superiore), ovvero della licenza di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico (sezione capitani);

b) siano di grado decimo o undicesimo con una anzianità complessiva di almeno otto anni; detto termine è ridotto a sei anni per i candidati muniti di laurea o di titolo equipollente;

c) abbiamo riportato nell'ultimo triennio la qualifica di ottimo o distinto od altra equivalente.

Art. 3.

Al concorso sono ammessi, purchè siano provvisti dei requisiti stabiliti dal precedente art. 2 ed abbiano prestato servizio in Colonia, anche gli ufficiali delle Forze armate dello Stato appartenenti al servizio permanente ma non in servizio effettivo; per il grado si terrà conto di quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio effettivo.

Art. 4.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti, ai governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero ed i governi coloniali.

Art. 5.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio, di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 2;

b) certificato, su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra, o per la causa fascista, o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado d'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella dell'ufficiale sanitario del comune, dal podestà, la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

c) copia dello stato matricolare civile per gli aspiranti che rivestono la qualifica di impiegati civili; copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali delle Forze armate;

d) certificato dell'Amministrazione alla quale l'aspirante appartiene da cui risultino le qualifiche da esso riportate negli ultimi tre anni;

e) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4 da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P.N.F. per l'Anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito — od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari — ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo non iscritti al P.N.F. dovranno presentare, insieme con gli altri documenti, regolare domanda, indirizzata al competente segretario federale, intesa a conseguire tale iscrizione.

La domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione, cui il concorrente appartiene, attesti che lo stesso, pei suoi requisiti politici e morali, è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il documento anzidetto, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) di ogni altro documento o titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 8.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 9.

L'esame consta di quattro prove obbligatorie scritte ed una prova obbligatoria orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1° istituzioni di diritto civile;

2° principî di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;

3° legislazione coloniale (assetto giuridico delle colonie ed organizzazione politico-amministrativa e economico-finanziaria di esse; leggi organiche fondamentali; ordinamenti politici amministrativi; ordinamenti militari, giudiziari, fondiari, tributari, delle opere pubbliche, di polizia e di sanità; organizzazione dei municipi e regime delle concessioni agricole e industriali);

4° contabilità di Stato.

La prova obbligatoria orale verte sulle seguenti materie:

1° materie indicate per le prove obbligatorie scritte;

2° principî di economia politica e di scienza delle finanze;

3° nozioni di storia dell'Etiopia;

4° geografia fisica ed economica delle Colonie italiane, delle regioni contigue e dei paesi del levante;

5° principali istituti di diritto islamico;

6° conversazione in lingua francese.

I candidati hanno facoltà di sottoporsi a prova scritta od orale o ad entrambe le prove, di conoscenza di una o più delle lingue parlate nelle Colonie italiane e delle lingue inglese, tedesca, turca e greca moderna.

Art. 10.

Il giudizio sugli esami dei concorrenti è dato da una Commissione composta di un segretario generale di governo che la presiede; di due funzionari del ruolo del personale di governo dell'Amministrazione coloniale e di due professori di Regi istituti di istruzione media superiore.

La Commissione sarà integrata dagli esaminatori necessari per le prove di lingue, scelti fra gli insegnanti di scuole o di istituti del Regno od in mancanza fra altre persone di notoria competenza.

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore al nono disimpegna le funzioni di segretario.

Art. 11.

La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna prova obbligatoria.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una media di otto decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia conseguito almeno otto decimi di votazione.

La votazione complessiva è costituita dalla somma della media dei punti assegnati nelle prove obbligatorie scritte e del punto ottenuto nella prova obbligatoria orale alla quale saranno aggiunti i punti assegnati nelle prove facoltative, in conformità dell'art. 6, comma terzultimo e penultimo, del decreto Ministeriale 15 settembre 1934-XII.

Art. 12.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta:

a) di un direttore generale del Ministero, *presidente*;

b) di un funzionario del ruolo di governo, di grado non inferiore al sesto, *membro*;

c) del capo dell'ufficio legislativo del Ministero, *membro*.

Ciascun commissario dispone di dieci punti.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario della Commissione degli esami.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei al concorso è formata dalla Commissione di cui al precedente art. 12 in base alla somma dei punti conseguiti dal candidato negli esami e della media della votazione sui titoli.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 14.

Il Ministro per l'Africa Italiana, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 15.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana prima di potere essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 16.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 14.

Art. 17.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

Concorso per titoli a 7 posti di Archivista capo coloniale (grado 9°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un Concorso per titoli a 7 posti di archivista capo coloniale (grado 9°), nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di altri ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso grado dei posti messi a concorso od anche del grado immediatamente inferiore purchè abbiano in questi una anzianità di almeno tre anni.

Art. 3.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei prescritti documenti, ai governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero e i governi coloniali.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado dell'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella dell'ufficiale sanitario del Comune, del podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

b) copia dello stato matricolare;

c) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P.N.F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il detto documento giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

d) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

e) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti, non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione composta:

a) di un direttore generale del Ministero, *presidente;*

b) di un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore al 6°, *membro;*

c) del capo dell'ufficio legislativo del Ministero, *membro.*

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore al 9° esercita le funzioni di segretario.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e sue estensioni.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo articolo 10.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di vincitori il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 11.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari ed il Ministro potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

Concorso per titoli a 20 posti di Primo archivista (grado 10°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-I, n. 2395, sull'ordinamento del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1938-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 20 posti di primo archivista (grado 10°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*), dell'Amministrazione coloniale.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di altri ruoli di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, dello stesso grado dei posti messi a concorso od anche del grado immediatamente inferiore purchè abbiano in questo una anzianità di almeno tre anni.

Art. 3.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dai prescritti documenti, ai Governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine suindicato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero e i Governi coloniali.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in Colonia e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado dell'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella dell'ufficiale sanitario del Comune dal podestà, la cui firma deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

b) copia dello stato matricolare;

c) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P.N.F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, od in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il detto documento giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

d) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti i diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

e) ogni altro documento o titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli è dato da una Commissione così composta:

a) da un direttore generale del Ministero, *presidente;*

b) da un funzionario del ruolo di governo di grado inferiore al 6°, *membro;*

c) dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero, *membro.*

Un funzionario del ruolo di governo di grado non inferiore all'8° esercita le funzioni di segretario.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano ottenuto una media non inferiore a sette decimi.

La graduatoria degli idonei è formata secondo l'ordine dei punti della votazione.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e sue estensioni.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati anche idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 10.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di vincitori il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei Governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 11.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 12.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI

Concorso per esame a 64 posti di Archivista coloniale (grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni statali e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sul riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, relativo al rafforzamento dei ruoli dell'Amministrazione coloniale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un Concorso per esame a 64 posti di archivista coloniale (grado 11°), nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*), dell'Amministrazione coloniale;

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di grado 12° dei ruoli di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbiano una anzianità complessiva di servizio di almeno otto anni, ridotta a cinque per quelli che trovinsi nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 23 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 3.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana, Direzione generale del personale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda, su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di pugno proprio, con l'indicazione del cognome, nome e paternità, indirizzo al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane possono inoltrare entro il termine predetto la domanda, corredata dei documenti prescritti, ai governi coloniali i quali provvederanno a trasmetterla al Ministero. Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione della domanda, ma, in ogni caso non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero e i governi coloniali.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato su carta bollata da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, di avere l'attitudine fisica a disimpegnare convenientemente il servizio in colonia, e di essere esente da imperfezioni fisiche visibili che influiscono nell'esercizio delle funzioni cui aspira, a meno che dette imperfezioni non derivino da ragioni di guerra o per la causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936. In tal caso gli aspiranti invalidi di guerra, della causa fascista o per servizio militare non isolato prestato all'estero dopo il 5 maggio 1936 dovranno comprovare siffatta loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato, da cui risulti la natura ed il grado d'invalidità e redatto sotto l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 15 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92. La firma del medico provinciale dev'essere autenticata dal Prefetto; quella dell'ufficiale sanitario del Comune, dal podestà la cui firma dev'essere a sua volta autenticata dal Prefetto.

b) copia dello stato matricolare;

c) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta bollata da L. 4, da cui risulti che l'aspirante è iscritto al P.N.F. per l'anno XVI, con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato dal Ministro Segretario del Partito, o in sua vece dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista nel detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra non sono tenuti a presentare il detto documento giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

d) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

e) ogni altro documento e titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 5.

Tutti i documenti devono essere effettivamente presentati e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni; parimenti non si terrà conto delle domande e dei documenti prodotti oltre i termini indicati nell'art. 3 del presente decreto.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio del Ministero è a tal riguardo insindacabile.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute.

Art. 8.

L'esame consta di due prove scritte e di una prova orale obbligatorie.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) organizzazione e funzionamento degli archivi delle Amministrazioni statali;

b) ordinamento dell'Amministrazione coloniale.

La prova orale verte sulle materie anzidette.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di un funzionario del gruppo *A*, di grado non inferiore al sesto, che la presiede, e di due funzionari del medesimo ruolo del Ministero dell'Africa Italiana.

Un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al nono, esercita le funzioni di segretario.

Art. 10.

Il Ministro per l'Africa Italiana, approva la graduatoria degli idonei e procede alla nomina dei vincitori risultati idonei fisicamente in base alla visita di cui al successivo art. 11.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di rinunzia alla nomina da parte di vincitori, il Ministro potrà provvedere alla nomina degli idonei che seguono immediatamente in graduatoria.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno dall'Amministrazione coloniale sottoposti a visita medico-collegiale per l'accertamento della loro incondizionata idoneità a qualsiasi clima e in caso di nomina dovranno prestare almeno tre anni di servizio presso gli uffici dei governi dell'Africa Orientale Italiana prima di poter essere destinati all'Amministrazione centrale o alla Libia.

Art. 12.

Qualora entro il termine che sarà fissato i vincitori del concorso non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunziatari ed il Ministro potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 10.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TERUZZI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2100216) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 1 —